

**Condizioni generali di contratto
da applicare a tutti i servizi di spedizione
resi da Interporto Bologna S.p.A.**

Interporto Bologna S.p.A. in qualità di spedizioniere svolge attività di pianificazione ed organizzazione delle attività di movimentazione di merci in ambito nazionale ed internazionale, con particolare competenza nella gestione dei trasporti ferroviari e misti, nonché nel campo della gestione logistica dei flussi di supply chain, ed è a tal fine autorizzato ai sensi di legge. I seguenti termini e condizioni (di seguito “*Condizioni Generali*”) unitamente a tutte le condizioni concordate per iscritto tra le parti nella conferma d’ordine, disciplinano qualsivoglia obbligazione nascente dai rapporti contrattuali intercorsi con Interporto Bologna S.p.A. in qualità di spedizioniere, così come da qualsivoglia obbligazione nascente da atti o fatti posti in essere da impiegati o agenti di Interporto Bologna S.p.A. Tali Condizioni Generali definiscono, inoltre, la responsabilità di Interporto Bologna S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali con il termine:

-*Spedizioniere* si intende Interporto Bologna S.p.A. incaricato della stipula del contratto di trasporto e / o dell’esecuzione di una o più operazioni accessorie;

-*Ordine* si intende la richiesta delle attività;

-*Mandante* si intende il soggetto che conferisce mandato allo Spedizioniere per la stipula di uno o più contratti di trasporto e / o per l’esecuzione di una o più operazioni accessorie;

-*Merce* si intende oltre alle merci in genere, anche qualsiasi bene, quali container, pallet, unità di carico in genere, o mezzi simili di trasporto o di imballaggio non forniti dallo Spedizioniere;

-*Vettore* si intende il soggetto che materialmente esegue o si impegna all’esecuzione del trasporto oggetto del contratto su incarico dello Spedizioniere.

2. PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse e le definizioni di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti di natura contrattuale ed extra contrattuale con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, nei confronti di quest’ultimo.

4. OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE

Lo Spedizioniere provvederà a stipulare per conto del Mandante il contratto di trasporto nonché a compiere le relative operazioni accessorie in conformità alle istruzioni ricevute dal Mandante. Qualora le suddette istruzioni dovessero risultare non corrette, incomplete o contrarie alla legge, lo Spedizioniere potrà agire seconda propria discrezione. La responsabilità dello Spedizioniere, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sarà limitata all’organizzazione del trasporto e agli obblighi che ne derivano, con esclusione dell’effettiva esecuzione. Lo Spedizioniere si impegna ad organizzare – con vettori ferroviari e/o terrestri e/o marittimi e/o aerei affidabili – il trasporto della Merce secondo i termini e le condizioni delle

presenti Condizioni Generali ed in conformità alla normativa di settore relativa al trasporto delle Merci oggetto dell’Ordine e delle Condizioni Generali. Lo Spedizioniere, salvo diverse disposizioni espressamente concordate per iscritto con il Mandante, non accetterà di compiere alcuna obbligazione derivante dalle presenti Condizioni Generali relativa a merci pericolose e/o potenzialmente pericolose (ad es. merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID) suscettibili di arrecare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure che siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte, piante. Nel caso in cui le merci di cui sopra dovessero essere affidate allo Spedizioniere senza precedente accordo scritto, o nel caso in cui lo Spedizioniere dovesse accettare istruzioni sulla base di informazioni errate, incomplete o false circa la natura o il valore delle Merci, lo Spedizioniere avrà il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o disporre delle merci o addirittura, in caso di pericolo, di distruggerle. Qualora dovesse verificarsi qualsivoglia degli eventi di cui sopra, il Mandante sarà ritenuto responsabile per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a qualsiasi titolo.

5. OBBLIGHI DEL MANDANTE

Il Mandante istruisce lo Spedizioniere nell’organizzazione dei servizi di trasporto della Merce. In particolare, il Mandante fornirà allo Spedizioniere tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione del trasporto da parte dei vettori, compresi orari (qualora necessario) e luoghi di riconsegna, indirizzando allo Spedizioniere un Ordine con le specifiche istruzioni scritte, al prezzo specificato nell’Ordine o in altri documenti scambiati tra le parti. Il Mandante garantisce e conferma di aver rispettato tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla natura, l’imballaggio, l’etichettatura o il trasporto della Merce e che la Merce è adeguatamente imballata per resistere ai rischi ordinari di trasporto avendo riguardo alla sua natura, e dichiara di indennizzare lo Spedizioniere per qualsiasi tipo di responsabilità causata o derivante dal mancato rispetto di ciascuna delle suddette garanzie da parte del Mandante. Il Mandante garantisce e conferma che la Merce è in perfette condizioni tecniche e pienamente conforme alle normative e ai regolamenti comunitari e nazionali relativi al trasporto stradale e/o ferroviario e che, pertanto, è idonea al trasporto intracomunitario e nazionale su strada e/o su rotaia; il Mandante garantisce ed assicura, inoltre, che nel caso in cui sistemi di raffreddamento siano integrati nella Merce (quali ad esempio semirimorchi refrigerati o roll isothermici), essi siano in perfette condizioni d’uso e in grado di garantire le condizioni delle merci deperibili in transito. Il Mandante garantisce e dichiara che la Merce è stata correttamente e accuratamente descritta in ciascun documento di trasporto, che le merci dichiarate come non accettabili dallo Spedizioniere senza precedenti istruzioni scritte non sono state incluse nella spedizione, che la natura delle merci, il numero, quantità, qualità e il contenuto degli imballaggi, il peso lordo (compreso il peso dei colli e pallet), il volume e la

**Condizioni generali di contratto
da applicare a tutti i servizi di spedizione
resi da Interporto Bologna S.p.A.**

dimensione degli imballaggi e qualsiasi altra informazione sono vere e corrette. Il Mandante, inoltre, dichiara espressamente di tenere lo Spedizioniere indenne da qualsivoglia danno, reclamo o costo derivante a qualsiasi titolo dalla violazione delle garanzie di cui sopra. Il Mandante autorizza lo Spedizioniere a gestire tutti i dati relativi alla spedizione, ivi compresi, se necessario, i dati personali, al fine di consentire allo Spedizioniere di gestire i necessari aspetti amministrativi ed operativi online in modo da garantire alla spedizione la migliore assistenza.

6. UTILIZZO DI UNITÀ DI TRASPORTO INTERMODALE

Nell'ambito dell'attività di gestione delle necessità logistiche della propria clientela e previa espressa richiesta in tal senso al momento dell'Ordine, lo Spedizioniere può mettere a disposizione del Mandante una o più Unità per il Trasporto Intermodale (UTI), come casse mobili, semirimorchi, gabbie, contenitori di tipo roll o qualsiasi altra unità di carico. Lo svolgimento di tali attività accessorie resta comunque sempre subordinato al previo esplicito consenso scritto da parte dello Spedizioniere, nonché alla materiale disponibilità dei relativi mezzi, attrezzature e/o materiali. L'UTI si considererà a tutti gli effetti nella disponibilità del Mandante dal momento della sua consegna e fino alla riconsegna ad Interporto Bologna S.p.A.. Se l'UTI, mentre è nella disponibilità del Mandante, viene danneggiata in modo irreparabile e/o parziale, persa, rubata, distrutta o confiscata, il Mandante sarà ritenuto responsabile per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a qualsiasi titolo. Se al momento della restituzione l'UTI risulta danneggiata, il Mandante sarà responsabile di tutti i danni riscontrati dal personale dello Spedizioniere. Il Mandante accetta di tenere indenne e manlevato lo Spedizioniere da ogni e qualsiasi perdita, reclamo, azione, costo, spesa, commissione, danno, ammenda e passività in generale (incluse le prevedibili spese legali) derivanti direttamente o indirettamente dall'uso, dalla conservazione e/o dal possesso dell'UTI. Lo Spedizioniere non rilascia dichiarazioni o garanzie di sorta (i) in merito alle condizioni delle UTI, (ii) che l'UTI soddisfi i requisiti o le normative di qualsiasi paese e (iii) in merito all'idoneità dell'UTI per qualsiasi scopo. È escluso qualsiasi diritto di ritenzione (anche ex art. 2761 c.c.) da parte del Mandante e/o suoi ausiliari sulle UTI che le siano state consegnate dallo Spedizioniere. Le UTI di cui trattasi restano di proprietà esclusiva del legittimo proprietario e il Mandante è pienamente responsabile della loro integrità e non potrà sottrarli, né utilizzarli per scopi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli previsti dal singolo Ordine, né darli a terzi ad alcun titolo neppure a titolo di cauzione.

7. VETTORI

Le Parti concordano che lo Spedizioniere istruirà per il trasporto della Merce vettori in possesso dei requisiti necessari ad eseguire le attività richieste e previsti dalla normativa applicabile. Lo Spedizioniere garantisce che, ai fini degli accordi per i quali si applicano le presenti Condizioni Generali, ha stipulato, o stipulerà contratti di trasporto per conto del Mandante con ogni vettore che istruirà, i quali svolgeranno le attività demandategli a proprio rischio nonché utilizzando

mezzi, attrezzature e materiale di cui sono proprietari o detentori qualificati e, comunque, coordinandosi con le esigenze operative del Mandante.

8. NATURA E VALORE DELLE MERCI

Le Parti concordano che, per l'adempimento dei propri obblighi ed in conformità della legislazione italiana, lo Spedizioniere dovrà essere informato in anticipo circa la natura e il valore della Merce. Il Mandante, pertanto, consegnerà allo Spedizioniere la lista completa della Merce a lui assegnata. Salvo che sui documenti trasmessi dal Mandante allo Spedizioniere sia dichiarato un valore più alto della Merce, le Parti convengono che il valore medio della Merce per chilogrammo è pari ad € 1 (euro uno).

9. CONSEGNA

Il Vettore incaricato dallo Spedizioniere dovrà consegnare la Merce nel luogo di consegna indicato dal Mandante al soggetto /persona nominato/a debitamente indicata per iscritto e in anticipo dal Mandante. Resta inteso che il soggetto/persona a cui viene consegnata la Merce dallo spedizioniere è autorizzata a firmare qualsivoglia documento di accompagnamento per conto del Mandante. Lo Spedizioniere è autorizzato a dare istruzioni ai vettori di consegnare la Merce all'indirizzo e al soggetto/ persona nominato/a dal Mandante per lo scopo. Se il luogo di consegna designato dovesse essere incustodito o se la consegna non potesse essere altrimenti effettuata dal vettore incaricato dallo Spedizioniere, quest'ultimo potrà a sua discrezione indicare al Vettore di depositare la merce in tale luogo (che sarà definitivamente considerato quale luogo di consegna individuato tra le parti) o di immagazzinare la Merce. Qualora la Merce sia depositata dallo Spedizioniere, il Mandante sarà tenuto a pagare o indennizzare lo Spedizioniere di tutti i costi e le spese sostenute in relazione a tale deposito.

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Parti si impegnano e convengono che le attività dello Spedizioniere descritte nelle presenti Condizioni Generali ed eseguite in base al contratto stipulato tra il Mandante e lo Spedizioniere, sono disciplinate dall'articolo 1737 del codice civile italiano: "Contratto di Spedizione: Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie."

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione verrà effettuata sulla base delle registrazioni compiute dallo Spedizioniere, copia delle quali verrà fornita al Mandante a seguito di sua richiesta scritta. Lo Spedizioniere potrà richiedere un pagamento forfettario ai sensi dell'art. 1740 del codice civile italiano e in questo caso le Parti concordano sul fatto che lo Spedizioniere opererà come spedizioniere e non come vettore. Il Mandante sarà responsabile di tutte le spese sostenute dallo Spedizioniere in relazione a qualsiasi spedizione, ivi comprese le somme anticipate o versate e a causa di detta spedizione ed a causa di eventuali reclami, multe, sanzioni, danni, costi o altre somme che possano essere sostenute e versate dallo

**Condizioni generali di contratto
da applicare a tutti i servizi di spedizione
resi da Interporto Bologna S.p.A.**

Spedizioniere - direttamente o non - a seguito di qualsivoglia violazione di qualsivoglia condizione del contratto, legge, norma o regolamento o di qualsiasi altro atto od omissione del Mandante, o uno dei propri agenti, dipendenti, appaltatori o subappaltatori. La fatturazione sarà cumulativa e comprenderà i costi e le spese sostenute dallo Spedizioniere, ivi compreso il trasporto pagato ai Vettori incaricati per l'esecuzione della prestazione del trasporto merci su strada. Il pagamento dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico sul conto corrente bancario indicato dallo Spedizioniere sulle fatture emesse, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a partire dall'emissione di ogni singola fattura, salvi diversi termini di pagamento pattuiti tra Mandante e Spedizioniere. Nel caso in cui lo Spedizioniere non riceva il pagamento integrale delle sue spettanze entro il termine sopra indicato, le Parti convengono di applicare una penale per il ritardo pari al 10% annuo dell'importo non corrisposto.

Nel caso in cui lo Spedizioniere non riceva il pagamento o in caso di ritardo del pagamento del corrispettivo o di frazioni di esso per oltre 20 giorni, lo Spedizioniere potrà sospendere l'esecuzione dell'incarico fino al completo pagamento del dovuto da parte del Mandante, fermo restando l'addebito di tutte le eventuali spese a quest'ultimo.

12. PESATURA, CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE DELL'UMIDITÀ E TEMPERATURA

Le Parti concordano che lo Spedizioniere non sarà tenuto a verificare la pesatura, il campionamento, l'umidità e la temperatura della Merce indicata nei documenti forniti allo stesso Spedizioniere dal Mandante. Le Parti riconoscono, pertanto, che Spedizioniere non sarà responsabile nel caso in cui dovessero verificarsi discordanze tra i dati indicati dal Mandante nei documenti di trasporto e quelli risultanti dalle operazioni finali di pesatura, di campionamento e di valutazione di temperatura e umidità effettuate a destinazione.

13. RESPONSABILITÀ IN CASO DI FORZA MAGGIORE

Le Parti concordano che lo Spedizioniere non sarà responsabile per l'esecuzione del trasporto ma esclusivamente per la conclusione del contratto con i Vettori nei limiti stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e per ogni eventuale obbligazione accessoria accettata per iscritto. Lo Spedizioniere non è un Vettore e, pertanto, non assume alcuna responsabilità come tale. Eventi di forza maggiore, debitamente ed accuratamente documentati, da una parte all'altra mediante notifica, sospenderanno l'esecuzione del presente accordo fino a quando gli effetti di tale evento di forza maggiore ne impediscono la prestazione. Qualora un evento di forza maggiore impedisca solo parzialmente l'esecuzione dell'accordo, i servizi offerti dallo Spedizioniere dovranno essere debitamente eseguiti per la parte ancora suscettibile di esecuzione. A titolo meramente indicativo e non esaustivo si intendono eventi di forza maggiore: problematiche afferenti l'infrastruttura mediante la quale il trasporto deve essere eseguito; l'interruzione della circolazione sulle linee ferroviarie per cause legate all'impraticabilità o inagibilità della rete ferroviaria; l'eccesso di traffico sulla rete ferroviaria causato da eventi o situazioni straordinarie; situazioni di ingombro negli impianti ferroviari

di partenza e/o di arrivo ovvero nei terminal; cause di pubblico interesse riconducibili, in via esemplificativa e non esaustiva, ad ARPA, ASL, Genio Militare, Comune/Città Metropolitana; l'interruzione della circolazione sull'infrastruttura ferroviaria o stradale; agitazioni sindacali, sciopero dell'Autotrasporto o scioperi del personale addetto alle operazioni di carico/scarico; eccezionali avversità atmosferiche o eventi meteorologici eccezionali; sisma, alluvione, frana, maremoto, eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità lo stato di emergenza o di calamità naturale; necessità tecniche di pubblico interesse o utilità. L'esecuzione della prestazione dovrà riprendere tempestivamente una volta cessato l'evento di forza maggiore. Lo Spedizioniere non sarà responsabile per alcun tipo di ritardo, indipendentemente dalla causa, quando tale ritardo sia causato da atto di Dio, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dall'atto o dall'omissione di un soggetto o entità diversa dallo Spedizioniere.

14. GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Lo Spedizioniere si impegna a stipulare e a mantenere in essere a proprie spese, la copertura assicurativa prevista dalla legislazione italiana applicabile agli spedizionieri. Su richiesta del Mandante, Interporto Bologna S.p.A. fornirà prova dell'esistenza e della durata della suddetta copertura assicurativa. Fermo restando quanto sopra, ed in considerazione del funzionamento complessivo previsto nelle presenti Condizioni Generali che disciplinano le operazioni di spedizioni effettuate da Interporto Bologna S.p.A., il Mandante dichiara di aver stipulato con i propri assicuratori un'assicurazione "All risks" a copertura dei semirimorchi, delle casse mobili e/o dei contenitori che si trovino comunque nella sua disponibilità e delle merci trasportate, che prevede espressamente la rinuncia al diritto di rivalsa contro lo Spedizioniere. Su richiesta di Interporto Bologna S.p.A. il Mandante fornirà prova dell'esistenza e della durata della suddetta copertura assicurativa.

15. PRIVILEGIO SULLA MERCE

Lo Spedizioniere avrà privilegio sulla Merce al fine di garantire tutte le somme dovute dal Mandante, ivi comprese le spese sostenute per i servizi accessori svolti per il recupero di dette somme. Nel caso in cui la Merce venga persa o danneggiata, l'indennità che verrà pagata dall'assicuratore, dal vettore o da qualunque altro soggetto, sostituirà la Merce o lo Spedizioniere dovrà utilizzare il proprio privilegio su tale indennità.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alle attività regolate dalle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: per lo Spedizioniere Interporto Bologna S.p.A., presso Palazzina Doganale, 40010, Interporto Bologna, Bentivoglio (BO); per il Mandante, presso la propria sede legale.

I Mandanti italiani potranno inviare le suddette comunicazioni anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo interporto@pec.interporto.it o a qualsiasi altro indirizzo e/o via e mail comunicato e/o convenuto per iscritto dalle rispettive parti.

17. MODIFICHE

Eventuali accordi o patti modificativi delle presenti Condizioni Generali, saranno vincolanti tra le Parti solo se conclusi in forma scritta, facciano espresso riferimento alle presenti Condizioni Generali e siano sottoscritte da entrambe le Parti.

18. ACQUIESCENZA

L'eventuale acquiescenza di una delle Parti del comportamento dell'altra in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, non costituirà una rinuncia dei diritti derivanti ai sensi delle disposizioni violate, né il diritto di esigere la prestazione esatta degli obblighi assunti in base ai termini e alle condizioni previste nel presente documento.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

A qualsivoglia questione oggetto delle presenti Condizioni Generali si applicherà la normativa italiana vigente. Per ogni controversia derivante o connessa alle obbligazioni regolate dalle presenti Condizioni Generali (ivi comprese le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, esistenza, validità o risoluzione delle presenti Condizioni Generali) sarà esclusivamente competente il foro di Bologna.

20. PRIVACY

Le parti relativamente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali reciprocamente forniti, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e dal d.lgs. n. 196/2003, danno atto di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dalla suddetta normativa. I dati personali del Mandante forniti a Interporto Bologna S.p.A. nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali, saranno raccolti e registrati esclusivamente per le finalità contrattuali ovvero per l'adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento dei suddetti dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla legge, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione. Il Mandante attesta di aver ricevuto relativa informativa e dichiara di prestare il valido consenso alla comunicazione di tali dati per le finalità contrattuali e per l'adempimento degli obblighi di legge.

Le parti dichiarano, altresì, di essere informate che per ragioni di tutela del patrimonio aziendale le UTI di cui al superiore punto 6 possono essere dotate di dispositivi di geolocalizzazione satellitare GPS e che i relativi dati saranno trattati, raccolti e registrati dal soggetto proprietario del suddetto dispositivo esclusivamente per le finalità contrattuali ovvero per l'adempimento degli obblighi di legge.

21. SICUREZZA INFORMATICA

il Mandante si obbliga a rispettare i seguenti controlli relativamente alla sicurezza informatica:

(i) identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security; (ii) utilizzare dispositivi software dotati di protezione (antivirus, antimalware, firewall, ecc.) regolarmente aggiornati; (iii) utilizzare diverse password per ogni diverso account collegato al medesimo Mandante (iv) adottare idonee procedure interne che non rendano accessibili

le credenziali di accesso al sistema da parte di soggetti diversi da quelli abilitati ad accedervi da parte del Mandante(v) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il num. 051/2913011 o scrivendo all'indirizzo mail abuse@bo.interporto.it

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Interporto Bologna S.p.A. avrà diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

22. CODICE ETICO – MODELLO 231 INTERPORTO

Le parti dichiarano che nell'attività svolta ai fini del presente incarico si sono astenute e si asterranno dal tenere comportamenti che possano esporre le stesse alle responsabilità di cui al D.Lgs 8.06.2001 n. 231. In particolare il Mandante attesta di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 parte generale di Interporto Bologna S.p.A. pubblicato sul sito internet <https://www.interporto.it/disposizioni-generalie25> la cui inosservanza potrà legittimare Interporto Bologna S.p.A. a risolvere il contratto di spedizione.